

## DIRETTIVA 93/5/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1993

concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(3)</sup>,

considerando che il completamento e il buon funzionamento del mercato interno nel settore dei prodotti alimentari richiedono l'esame e la valutazione di questioni scientifiche relative ai prodotti alimentari, particolarmente quando questi aspetti riguardano la salute umana;

considerando che i consumatori hanno diritto ad una politica alimentare comunitaria volta a promuovere prodotti alimentari sicuri, con particolare riferimento agli aspetti nutritivi, microbiologici e tossicologici;

considerando che con la decisione 74/234/CEE<sup>(4)</sup> la Commissione ha creato un comitato scientifico dell'alimentazione umana incaricato di assisterla in questo compito;

considerando che la consultazione di tale comitato è ora richiesta per questioni di pubblica sanità da una serie di direttive, ad esempio quelle sugli alimenti dietetici, i

materiali e gli oggetti a contatto con i prodotti alimentari, gli additivi, gli aromi, i solventi estrattivi;

considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione umana dovrebbe partecipare ben più intensamente alla politica comunitaria in materia di alimenti, diete e sanità pubblica;

considerando che il meccanismo di raccolta di dati scientifici pertinenti per questioni relative alla sicurezza dei prodotti alimentari deve essere, nell'interesse dei consumatori e dell'industria, indipendente, trasparente ed efficace e riflettere la situazione esistente in tutti gli Stati membri;

considerando che per un buon funzionamento del comitato, la Comunità deve poter disporre di un sostegno scientifico da parte degli Stati membri;

considerando che la Comunità necessita anche di un supporto scientifico per altri aspetti di interesse pubblico, essenziali per il funzionamento del mercato interno, ad esempio il trattamento di incidenti legati alla contaminazione degli alimenti nonché, in linea generale, ogni qualvolta è necessario preparare una nuova normativa sui prodotti alimentari suscettibili di avere un'incidenza sulla salute umana;

considerando che per l'espletamento di questi compiti la Commissione deve avere accesso alle informazioni e all'assistenza disponibili negli Stati membri, che devono facilitare lo svolgimento della sua missione;

considerando che negli Stati membri esistono diversi organismi incaricati di fornire ai loro governi un supporto scientifico per le questioni attinenti ai prodotti alimentari; che occorre utilizzare efficacemente tali risorse per sostenere le attività comunitarie attraverso la cooperazione;

(1) GU n. C 108 del 23. 4. 1991, pag. 7 e GU n. C 107 del 28. 4. 1992, pag. 13.

(2) GU n. C 94 del 13. 4. 1992, pag. 286 e decisione del 20 gennaio 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 14 del 20. 1. 1992, pag. 6.

(4) GU n. L 136 del 20. 5. 1974, pag. 1.